

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE LAVORO

Nella causa civile iscritta al n. 25/2023 RGL

CONCLUSIONI SUNTO DEI MOTIVI DEL RICORSO ED INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI

CONCLUSIONI

Previa disapplicazione della normativa secondaria nelle parti ritenute illegittime nel senso di cui in premessa,

Accertare e dichiarare che i ricorrenti nelle graduatorie ATA nelle quali sono inseriti hanno diritto, per ogni anno o frazione di anno di servizio militare (e assimilato) svolto non in costanza di nomina, al riconoscimento del medesimo punteggio previsto per il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico, nella misura piena di 6 punti per ogni anno scolastico e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, in personale del legale rappresentante p.t., di procedere alla revisione di tali graduatorie con l'attribuzione ai ricorrenti del punteggio pieno come sopra determinato

Con vittoria di spese di giudizio, oltre 15 % forfett. IVA e C.P.A. da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario

SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO

- i ricorrenti sono attualmente inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo tecnico ed ausiliario per la provincia di Reggio Emilia relative al personale ATA ai sensi del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021
- Nella valutazione dei titoli di servizio i ricorrenti dichiaravano anche lo svolgimento del servizio di leva obbligatorio, **reso non in costanza di rapporto d'impiego**
- Il servizio militare di leva viene quindi valutato come in All. A – alle varie tipologie di profili professionali – di cui alle rispettive tabelle "B titoli di servizio" al pari del servizio effettivo prestato nella medesima qualifica ma solo quello svolto in costanza di rapporto di lavoro mentre quello prestato non in costanza di rapporto d'impiego, come nel caso che occupa, viene valutato, sempre secondo dette tabelle di valutazione : punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. , come poi risulta essere stato fatto per i ricorrenti;

- e dunque operando un' ingiustificata distinzione tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina riconoscendo al servizio militare prestato non in costanza di nomina, solo punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, mentre per il servizio prestato in costanza di nomina, riconosceva il punteggio del servizio specifico, ossia punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.
- Tali disposizioni e valutazioni risultano tuttavia illegittime e da disapplicarsi le prime e conseguentemente errate e da correggersi à termini di legge le seconde secondo anche quanto affermato dalla S.C. con ordinanza n. 5679 del 2020 e da numerose altre successive, tutte di analogo tenore, così
- il servizio di leva prestato dai ricorrenti, e dichiarato nelle domande di cui sopra, va quindi valutato AL PARI DEL SERVIZIO EFFETTIVO PRESTATO IN COSTANZA DI RAPPORTO DI IMPIEGO secondo quanto previsto dal dal DM 50/2021 e successivi per la valutazione del servizio effettivo ovvero punti 6 per ogni anno di servizio militare obbligatorio prestato, ovvero 0,5 punti anziché 0,05 punti per ogni mese di servizio militare o frazione superiore a 15 giorni (cfr. tabelle allegate); nella fattispecie, spettano ai ricorrenti punti 5 anziché gli 0,5 assegnati;

INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI

Tutti gli ATA iscritti nelle graduatorie ATA III fascia 2021-2024 per la provincia di Reggio Emilia